

ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE

(esente da imposta di registro e di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017 - Risoluzione Ade n. 158E/2017)

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo (03.03.22), a Foggia in Via Mandara, 34/b, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione "Francesca Saverio Cabrini" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. rinnovo cariche sociali;

Parte straordinaria:

2. modifica denominazione sociale;

3. adozione nuovo statuto associativo (adeguamento ex D.lgs. 117/17)

4. trasferimento sede sociale.

L'associazione "Santa Francesco Saverio Cabrini", codice fiscale 94079450717, risulta attualmente iscritta al Registro generale delle associazioni di volontariato della Regione Puglia al n. 1251, nelle more del perfezionamento del passaggio al RUNTS.

Risultano presenti sette soci su sette.

GRYGORETS OLEG, nato a Zalishchyky (Ucraina) il 01.11.65 e residente a Foggia in Via Maria de Prospero, 2/A - codice fiscale GRYLGO65S01Z138T;

LUKASZEK JOLANTA BOZENA, nata a Zebrzydowice (Polonia) il 17.07.75 e residente a Foggia in Via P. Castellino, 17 - codice fiscale LKSJNT85L57Z127M;

NEKRASOVA AHNESA GENNADIIVNA, nata in Ucraina il 28.01.88 e residente in Via G. Lenotti, 129 - codice fiscale NKRHSG88A68Z138H;

NITCHENKO OLEKSANDR, nato a Odessa (Ucraina) il 17.03.89 e residente a

Foggia in Via Zara, 67 - codice fiscale KTCLSN89C17Z138E;

KOSHOVENKO LYUDMILA, nata a Kiev (Ucraina) il 10.12.86 e residente a

Foggia in Via Martiri di Via Fani, 13 - codice fiscale KSHLDM86T50Z138D;

KUKURUDZA OKSANA, nata a Ternopil (Ucraina) il 17.03.83 e residente a

Foggia in Via V. Bachelet, 14 - codice fiscale KKRKSN83C57Z138V;

STOTSKA ANNA, nata a Bilhorod Dnistro (Ucraina) il 09.06.89 e residente a

Foggia in Via Zara, 67 - codice fiscale STTNNA89H49Z138N.

L'assemblea, all'unanimità, nomina quale presidente della medesima la sig.ra KOSHOVENKO LYUDMYLA che chiama a redigere il presente verbale il segretario LUKASEK JOLANTA BOZENA la quale accetta.

In merito al rinnovo delle cariche sociali l'assemblea delibera, all'unanimità, di approvare l'elezione del nuovo consiglio direttivo come segue:

KOSHOVENKO	LYUDMYLA	Presidente
-------------------	-----------------	-------------------

NITCHENKO	OLEKSANDR	Vice Presidente
------------------	------------------	------------------------

LUKASEK	JOLANTA BOZENA	Segretario
----------------	-----------------------	-------------------

Passando alla parte straordinaria la Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e propone all'assemblea di modificare la denominazione sociale in "**Santa Francesca Saverio Cabrini odv**".

L'assemblea, dopo breve discussione, approva all'unanimità la proposta del Presidente.

In merito al terzo punto la Presidente propone l'adozione di un nuovo Statuto, al fine di renderlo adeguato alla disciplina del D.lgs 117/17.

L'assemblea, dopo aver visionato la bozza del nuovo Statuto e, a seguito di ampia e circostanziata discussione, delibera, all'unanimità dei voti, di

approvare il nuovo statuto che si riporta in allegato.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno la presidente propone di trasferire la sede sociale a Foggia in Via Mandara, 34/b.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

Lo Statuto, che si compone di 39 articoli, è parte integrante del presente Atto.

I sottoscritti dichiarano di approvare pienamente il presente Atto perché conforme alla loro volontà e lo firmano pertanto in calce e a margine dei fogli intermedi.

Il Presidente

Hyndmyla Koshovanta

Il Segretario

Ankasek Solanta

AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA

Ricevuto il 11/3/22 al n. 399/32

Esiti € 000000

Mod. 123/2012

Di n. 123/2012



Per il...
L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Gioianna EONTINI

*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata

SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI

odv

in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3

L'Associazione è una Organizzazione senza scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, quale Organizzazione di volontariato costituita ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/17.

L'Associazione intende promuovere iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone provenienti da Paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, nella vita sociale e di lavoro in posizione di integrazione ed eguaglianza con i cittadini italiani.

Le attività dell'Associazione è orientata alla crescita di una coscienza di fraternità e amicizia tra i popoli.

L'associazione intende combattere il razzismo, la xenofobia e l'emarginazione attraverso l'interazione dei gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Eventuali dipendenti non potranno mai superare i limiti posti dalla normativa vigente.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie e offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei rispettivi settori di attività.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare purchè utile e opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà aderire ad Associazioni e Federazioni Nazionali che



condividono gli stessi scopi istituzionali, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale e organizzativo.

Art. 4

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) essere strumento di prevenzione di disagio sociale privilegiando, tra tutte, opere ed iniziative rivolte all'animazione, assistenza e recupero di giovani, anziani ed indigenti;
- b) promuovere e organizzare attività educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, sportive, socio-assistenziali e tutte le possibili iniziative tese alla elevazione culturale ed umana in genere, favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero;
- c) porre al primo posto la singola persona e il miglioramento della qualità della vita;
- d) promuovere l'alfabetizzazione e proporre la cultura come promozione personale;
- e) stimolare con momenti di aggregazione e culturali, l'armonizzazione di zone a rischio del territorio con il resto del tessuto sociale;
- f) promuovere, tra i soci, uno stile comunitario nell'affrontare bisogni ed interessi comuni favorendo la conoscenza, il dialogo ed ogni forma di solidarietà.

L'associazione intende perseguire l'obiettivo di promuovere la crescita integrale dei migranti, nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi. Per migranti si intendono tutte le persone coinvolte dal fenomeno della mobilità umana e in modo particolare:

- gli emigrati italiani all'estero;

- i migranti interni italiani;
- gli immigrati stranieri e profughi;
- i nomadi Rom e Sinti, fieranti, circensi.

L'associazione, avendo come ideale una società nella quale le diversità si compongono armonicamente in unità, persegue operando in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato, i seguenti fini:

- 1) Promozione di una cultura di accoglienza e di incontro e dialogo tra immigrati e popolazione locale;
- 2) Valorizzazione delle diverse identità culturali in un clima di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, sia come singolo che nelle forme sociali cui appartiene;
- 3) Promozione di iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti, cui prevalentemente si rivolge l'attività dell'associazione;
- 4) Promozione, sostegno e assistenza alle comunità di stranieri nel loro costituirsi e nel perseguimento delle loro finalità;
- 5) Interventi per combattere l'esclusione sociale e prevenire il conflitto sociale sul territorio;
- 6) Promozione, progettazione e gestione di strutture e servizi per la piena integrazione di ogni persona, anche tramite convenzioni tra pubblico e privato;
- 7) Promozione e gestione di iniziative e progetti interculturali e di integrazione;
- 8) Formazione sulle tematiche relative alla migrazione;
- 9) Consulenza e assistenza in materia di normativa sull'immigrazione e sulla lotta alla discriminazione;

 23

10) Promozione dell'educazione interculturale, dell'alfabetizzazione, delle politiche di genere e altre attività educative e culturali volte a favorire la socialità;

11) Attuazione di convenzioni con Enti pubblici anche per la gestione di strutture di accoglienza o servizi di supporto che facilitino o favoriscano la piena integrazione;

12) Partecipazione ad organismi locali, nazionali, europei ed internazionali che si interessano alle tematiche relative alla migrazione e alla discriminazione;

13) Collaborazione con persone, associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private per il perseguimento delle finalità statutarie; in particolare si intende curare la collaborazione con la Prefettura, la Questura, l'Asl, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici pastorali diocesani (Caritas, Ufficio Catechistico, Ufficio Missionario), le parrocchie, ecc.;

14) Svolgimento di qualsiasi attività connessa e/o affine alla realizzazione degli scopi sociali;

15) Partecipazione ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

 23

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun

diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari



Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato

attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o posta elettronica, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà



degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e

dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.



La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo posta elettronica inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

 23

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali

delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato

all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi



titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti



ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

[Handwritten signature]

Inkarrek Jolanta

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.R. di FOGGIA
E' allegato all'atto privato registrato

il 11/3/22 al N. 399/3e Serie 3^a

Per il Dirigente

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Giovanna CONTINI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMARUTA

